



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Staff di Direzione
Affari Generali e istituzionali**

Decreto n. 68
Prot. n.17016
Anno 2017

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 prot. n. 25730, del 6 aprile 2012;

VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità di Firenze ;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 1345 (prot. 103394) del 23 dicembre 2014;

CONSIDERATO che il Regolamento suddetto ha introdotto una procedura telematica sia per quanto attiene alle operazioni di voto che per quanto riguarda la presentazione delle liste dei candidati;

RILEVATO che la procedura telematica suddetta ha unificato per tutti gli organi le operazioni relative alla presentazione delle liste dei candidati in capo all'Ufficio elettorale;

VISTI i DD. RR. n. 495 del 15 maggio 2015 e n. 527 del 21 maggio 2015 di nomina, rispettivamente, dei rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali e nei Consigli di Dipartimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2017-2019;

PRESO ATTO che è stato richiesto all'Azienda Regionale per il D.S.U. di voler indicare l'interesse a partecipare alla procedura elettiva di questo Ateneo per il rinnovo delle rappresentanze del Consiglio Territoriale ARDSU ;

VISTO il D.R. n. 44 prot. n. 13707 del 30 gennaio 2017 con il quale venivano indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato

Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di Dipartimento, Comitato per lo sport universitario di Firenze;

RILEVATO che il suddetto Decreto Rettorale prevedeva di riservarsi un'integrazione per recepire le eventuali istanze provenienti dall'Azienda DSU;

VISTO che è pervenuta in data 01 febbraio 2017 comunicazione da parte del Presidente ARDSU di conferma che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Territoriale dell'Azienda DSU si tengano in concomitanza e con le stesse procedure previste per le elezioni delle rappresentanze studentesche dell'Università di Firenze, indicando nella stessa comunicazione la composizione dell'elettorato attivo e passivo

D E C R E T A

Ad integrazione di quanto già previsto nel Decreto Rettorale n. 44 prot. n. 13707 del 30 gennaio 2017, che si richiama in toto a corredo del presente

Art. 1- Indizione

1. Sono indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell'Azienda Regionale Diritto allo Studio (di seguito denominato Consiglio Territoriale ARDSU).
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è di n. 7 (sette).
3. La procedura si svolgerà nei tempi e secondo le modalità specificate nel presente decreto e riepilogate nell'allegato A al presente decreto.

Art. 2 - Corpo elettorale

1. Sono elettori tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2016/2017 all'Università degli Studi di Firenze.
2. Ai fini della presente tornata elettorale, per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto per l'anno accademico 2016/2017 che ha pagato la prima rata delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti entro il giorno precedente a quello in cui si recano a votare; sono eleggibili gli studenti iscritti ai corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati. Si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio gli studenti che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello di quello che sarà loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti.

Art 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Territoriale ARDSU l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica/magistrale, di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; spetta, inoltre, agli studenti iscritti all'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, al Conservatorio "Luigi Cherubini", alla Scuola di Musica di Fiesole, all'Accademia Italiana di Arte Moda e Design e all'Opificio delle Pietre Dure; sono esclusi gli studenti delle Scuole di Specializzazione dell'Area Medica e gli studenti iscritti ai Master universitari.

Art. 4 - Sistema elettorale

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti; trova comunque applicazione l'art. 5 del Regolamento elettorale.

Art. 5 - Accredimento delegati di lista

1. I delegati di lista di cui all'art. 6 commi 2 lett. d) e 5 del Regolamento elettorale provvedono alla presentazione delle liste dei candidati e delle relative dichiarazioni irrevocabili di accettazione della candidatura.

2. Poiché la presentazione della documentazione suddetta avviene telematicamente a cura dei suddetti delegati questi ultimi, per poter accedere al sistema, devono preventivamente farsi accreditare presentandosi muniti di un documento di riconoscimento o del libretto universitario presso l'Ufficio Elettorale (Via G. Capponi n. 7 - Firenze), costituito a norma dell'art. 3 del Regolamento elettorale, aperto a tal fine da mercoledì 15 febbraio a martedì 28 febbraio con il seguente orario:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

3. Occorre che ogni lista presentata rechi l'indicazione di due delegati che devono essere tra loro associati dal sistema informatico a cura dell'Ufficio Elettorale. Solo dopo l'operazione suddetta i due delegati possono agire autonomamente nel sistema telematico per la presentazione delle liste, avendo a disposizione comunque le stesse informazioni. I delegati sono gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione. Ciascun delegato deve essere associato ad un altro delegato ma non può essere associato a più di un delegato.

Art. 6 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascun delegato di lista, accreditato ai sensi dell'articolo precedente, provvede a caricare in unico file nel sistema quanto indicato all'art. 6 comma 2 lettere a), b), c)

e d) del Regolamento elettorale di Ateneo, compresi i documenti d'identità dei candidati della lista presentata. Tali operazioni possono essere svolte da mercoledì 15 febbraio – non appena i due delegati saranno stati accreditati e associati – alle ore 15,00 di venerdì 3 marzo. Entro lo stesso termine (ore 15,00 di venerdì 3 marzo) le liste così formate devono essere validate da uno dei delegati, **a pena di esclusione dalla competizione elettorale.**

2. I candidati inseriti nelle liste suddette devono risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.

3. L'Ufficio Elettorale controlla la regolarità formale delle liste validate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento elettorale, entro le ore 13,00 di venerdì 10 marzo 2017, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione elettorale centrale, costituita ai sensi dell' art. 3 Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento.

4. Ciascuna lista, **pena l'esclusione dall'elezione**, deve essere sottoscritta almeno dal numero minimo di elettori previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del Regolamento elettorale: 50 elettori per gli Organi centrali dell'Ateneo e per i Consigli delle Scuole. I decreti d'indizione dei Presidenti delle Scuole indicano il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per i Consigli di corso di studio.

5. Le sottoscrizioni avvengono autonomamente da parte degli interessati accedendo al sistema tramite le credenziali d'Ateneo per i servizi online. Le firme di sostegno alle liste possono essere apposte dalle ore 14.00 di venerdì 10 marzo fino alle ore 15,00 di giovedì 23 marzo. Ciascuna firma di sostegno, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dal regolamento per ogni organo, deve essere validata dal delegato di lista, **pena l'esclusione della lista dall'elezione.** I delegati possono continuare a validare le firme di sostegno fino alle ore 15,00 di venerdì 24 marzo.

6. Entro martedì 28 marzo l'Ufficio elettorale provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste; l'Ufficio Elettorale, sentiti i delegati di lista, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo previsto dall'art. 6 del Regolamento elettorale.

7. Alle liste ammesse per ogni singolo organo viene automaticamente assegnato un numero d'ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione elettronico d'Ateneo; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio Elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Art. 7 - Modalità di voto

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla

medesima lista prescelta; per quanto attiene alle operazioni di voto si rimanda espressamente a quanto prevedono gli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento elettorale.

2. Il tempo standard per il *log in* al sistema e per l'espressione del voto, di cui all'art. 13 del Regolamento, è complessivamente di 10 minuti, di cui fino a tre minuti per effettuare il *log in* e il tempo rimanente per l'espressione del voto. Il Presidente del Seggio può raddoppiare i tempi suddetti, anche su richiesta dell'elettore, in caso di necessità debitamente motivata e riportata a verbale.

3. Per votare lo studente può presentarsi presso qualsiasi Seggio esibendo uno dei seguenti documenti: libretto-tessera universitario, unifi-card, Carta d'Identità, Patente, Passaporto, o altro documento di riconoscimento.

4. I seggi restano aperti per la votazione:

▲ **mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 19.00;**

▲ **giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.**

5. L'indicazione delle sedi dei Seggi è pubblicata sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni studentesche contenente tutte le informazioni utili relative alla procedura elettorale.

Art. 8 - Validità delle votazioni

Le votazioni relative al Comitato Sport Universitario ed al Consiglio territoriale ARDSU comportano l'elezione di tutti i rappresentanti previsti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 9 - Durata in carica degli eletti

1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.

2. Gli eletti in ciascun Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente, come previsto dall'art. 19 del Regolamento elettorale; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.

3. Per quant'altro non previsto dal presente Decreto si fa espresso rinvio al Regolamento elettorale.

Art. 10- Responsabile del procedimento

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo; copia del decreto viene altresì trasmesso all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti di Firenze, al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, all'Opificio delle Pietre Dure, alla Scuola di Musica di Fiesole e all'Accademia di Arte Moda e Design.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla – Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze,03/02/2017

F.to IL RETTORE

Prof. Luigi Dei

ALLEGATO A

Riepilogo delle fasi della procedura elettorale.

- Accreditamento delegati di lista: presso l'Ufficio Elettorale, Via Gino Capponi n. 7 - Firenze, dal 15 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017, con il seguente orario: lunedì – martedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- Presentazione delle liste: dal 15 febbraio 2017 alle ore 15,00 del 3 marzo 2017;
- Validazione liste: a cura di uno dei delegati entro le ore 15,00 del 3 marzo 2017;
- Controllo regolarità formale delle liste: a cura dell'Ufficio Elettorale entro le ore 13,00 del 10 marzo 2017;
- Sottoscrizione delle liste: dalle ore 14,00 del 10 marzo 2017 alle ore 15,00 del 23 marzo 2017;
- Validazione delle firme: da parte dei delegati entro le ore 15,00 del 24 marzo 2017;
- Verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni: a cura dell'Ufficio Elettorale entro il 28 marzo 2017.
- Votazioni: **mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;**
giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

